

28 MAR. 2008

R. GIUSTIZIA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, Sezione Prima, in persona della:

Dott. Daniela Marconi

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1995 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2004, promossa da

con sede a Fano, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliati ad Ancona, presso lo studio dell'avv. Mario David che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Emanuele Argento per procura speciale a margine dell'atto di citazione,

attrice

**contro**

con sede a Bologna, in personale del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Ancona, presso lo studio dell'avv. Lucia Frezza, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formaro per procura generale notarile alle liti in data 3.2.2004,

convenuta

**contro**

UNICREDITO ITALIANO S.P.A., con sede a Genova, in personale del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Ancona, presso lo studio dell'avv. Lucia Frezza che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonio

20 2 / 0 8 - 5

N. \_\_\_\_\_ Sent.

N. 1995 R.G.C.  
05

N. 1307 Cmn.

N. 259 Rep.

OGGETTO:

BANCA

Udienza Collegiale:

Deposito minuta:

Fatto avviso il

Il Cancelliere

Formaro per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione,

terza chiamata

All'udienza del 26.9.2007 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

### CONCLUSIONI

**Nell'interesse dell'attrice:** Voglia il Tribunale,

NEL MERITO:

- 1) accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporti di conto corrente n. 5071599 intestato alla società e dichiarare come dovuti soli gli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
- 2) accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla banca convenuta in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, all'applicazione della commissione di massimo scoperto e delle valute ed accertare che nulla è dovuto alla banca in relazione a tali prassi;
- 3) accertare se la banca convenuta abbia o meno applicato alla società attrice interessi usurari ed in tal caso, dichiarare non dovuto alla banca alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
- 4) per l'effetto, accertata all'attualità l'entità del saldo del conto corrente, condannare la banca convenuta al pagamento della somma di € 7181,39 indicata dal CTU dott. Giovanni Latilla, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
- 5) condannare, infine, la banca convenuta al risarcimento in favore della società attrice di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da approfondire nell'esercizio della pro-

pria attività imprenditoriale, danni da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico legale.

Con vittoria di spese diritti ed onorari.

IN VIA ISTRUTTORIA: ordinare alla banca convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di esibire l'originale del contratto di conto corrente e dei collegati contratti di apertura di credito nonché tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto ad oggi, le ricevute di versamento, le schede della banca e quant'altro inerente ai rapporti di conto corrente di corrispondenza.

**Nell'interesse della convenuta** .....: Voglia il Tribunale,

IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Unicredit Banca s.p.a. e conseguentemente mandarla assolta da ogni domanda attorea;

IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di chiamata in causa da parte attrice di Unicredito Italiano s.p.a., soggetto processuale legittimato dal lato passivo relativamente ai rapporti giuridici per cui è causa, disporre l'estromissione della convenuta dal presente giudizio e rigettare, comunque, la domanda proposta, fermo il rifiuto del contraddittorio.

NEL MERITO: dichiarare improponibili, improcedibili o inammissibili e, comunque, infondate tutte le domande come proposte dalla società attrice.

**Nell'interesse della terza chiamata** ..... Voglia il Tribunale, rigettare integralmente tutte le istanze proposte dall'attrice, costituendo il pagamento delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2043 c.c. o comunque, essendo le clausole di capitalizzazione trimestrali valide ed efficaci ai sensi degli articoli 1283 c.c. e 1831 c.c.,

In ogni caso, a prescindere dalla qualificazione giuridica degli usi bancari in questione, accertare l'irretroattività del revirement giurisprudenziale nei confronti delle banche a tutela del legittimo affidamento da essere riposto nella correttezza del loro modus operandi, unanimemente avallato dalla dottrina e giurisprudenza nonché dal silenzio dei clienti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29.6.2004, la Nolfi s.r.l. conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la Unicredit banca s.p.a., riferendo di aver intrattenuto con la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona, successivamente incorporata dalla banca convenuta, un rapporto di conto corrente bancario, dagli inizi degli anni '90 sino all'8.9.1999.

Riferiva, in particolare, di aver aperto il contratto di conto corrente di corrispondenza il 19.11.1991 con la previsione all'art. 7 delle condizioni generali dell'applicazione del tasso di interesse nella misura usualmente praticata dalle aziende di credito sulla piazza e della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e che la banca convenuta, aveva, nel corso degli anni variato del tutto arbitrariamente l'entità del tasso, addebitando alla Nolfi anche ulteriori oneri, assolutamente non dovuti, a titolo di commissione di massimo scoperto, spese e valute.

Sostenendo la nullità delle clausole di applicazione degli interessi d'uso su piazza per violazione del disposto dell'art. 1248 comma 3 c.c. con riferimento all'art. 1346 c.c. ed all'art. 1418 c.c., la nullità della clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi in relazione al divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., la natura usuraria degli interessi ap-

plicati nel corso del rapporto successivamente all'entrata in vigore della disciplina della legge 7.3.1996 n. 108, l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e delle spese non previste espressamente nel contratto ai sensi dell'art. 117 del TULB, chiedeva la condanna della banca convenuta alla restituzione della somma di € 8.583,77 dalla stessa indebitamente percepita nonché la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'impossibilità di destinare agli investimenti produttivi le somme indebitamente versate alla banca.

Si costituiva la convenuta Unicredit Banca s.p.a. che eccepiva, innanzitutto, il difetto di legittimazione passiva con riferimento all'azione di ripetizione dell'indebito formulata dalla società attrice nei suoi confronti sostenendo che la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona, intestataria del rapporto di conto corrente oggetto di causa, si era fusa per incorporazione, il 1.7.2002 con l'Unicredito Italiano s.p.a., succeduto alla Cassa di Risparmio in ogni rapporto obbligatorio non espressamente trasferito con atto in pari data all'Unicredit Banca s.p.a.

Non essendo il rapporto dedotto in giudizio compreso tra quelli trasferiti dall'Unicredito Italiano s.p.a. alla Unicredit Banca s.p.a. ed elencati nell'avviso pubblicato sulla G.U. il 20.7.2002 ai sensi dell'art. 58 TULB, l'istituto convenuto doveva ritenersi privo di legittimazione a contraddire in relazione alla domanda attorea.

Chiedeva, pertanto, l'estromissione dal giudizio ed, in mancanza, la declaratoria di improponibilità o il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti.

All'udienza di prima comparizione la società attrice, pur contestando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla controparte chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo indicato dalla banca convenuta quale debitore in relazione al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.

Con atto di citazione per chiamata di terzo la società attrice nella denegata ipotesi di ritenuto difetto di legittimazione passiva della società convenuta formulava la domanda di ripetizione dell'indebito nei confronti del terzo chiamato

Si costituiva il terzo chiamato Unicredito Italiano s.p.a. eccependo innanzi tutto la prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c., del diritto alla restituzione delle somme percepite in epoca anteriore al quinquennio precedente la proposizione della domanda o la richiesta stragiudiziale avanzata il 18.3.2004 e sostenendo non essere coperto da prescrizione unicamente il periodo dal marzo del 1999 sino alla chiusura del rapporto avvenuta nel settembre del 1999.

Sollelevava, comunque, eccezione di prescrizione anche con riferimento al termine di prescrizione ordinaria stabilito dall'art. 2946 c.c. sostenendo, essere intervenuta la prescrizione per ogni pretesa anteriore al marzo del 1994.

Contestava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente in relazione alla nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interesse sostenendo l'esistenza di un uso normativo bancario in deroga al divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c. e, comunque, la piena legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi quale naturale conse-

guenza, ai sensi dell'art. 1831 c.c., della periodica chiusura del conto corrente stabilita nel contratto.

Sosteneva, quindi, l'irripetibilità ai sensi dell'art. 2034 c.c. delle somme pagate spontaneamente a titolo di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto ed in virtù dell'applicazione dell'anatocismo bancario, trattandosi di adempimento di obbligazioni naturali anche in considerazione dell'affidamento riposto dagli istituti di credito nella correttezza della prassi avallata dalla dottrina e giurisprudenza dell'epoca nonché dal silenzio dei clienti.

Negava, infine, di aver applicato tassi di interessi usurari sostenendo di aver sempre scrupolosamente osservato la normativa vigente in materia e rilevando la natura esplorativa dell'indagine al riguardo proposta dalla società attrice senza mai neanche indicare il saggio di interesse che la banca avrebbe applicato.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda proposta dalla società attrice.

All'udienza del 15.6.2005, fissata per la trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. nessuna delle parti compariva personalmente ed il giudice, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, assegnava alle parti su loro richiesta il termine di cui all'art. 183 ultimo comma c.p.c. per la precisazione delle domande ed eccezioni svolte.

All'udienza successiva le parti chiedevano ed ottenevano la concessione del termine di cui all'art. 184 c.p.c. per l'integrazione delle istanze istruttorie.

Con ordinanza del 31.3.2006 il giudice istruttore disponeva CTU contabile al fine dell'accertamento dell'entità del tasso di interesse applicato dalla banca, dell'avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la

determinazione delle somme versate alla banca dal correntista in applicazione dell'interesse in misura superiore al tasso legale e per effetto della capitalizzazione trimestrale.

IL CTU dott. Giovanni Latilla depositava la relazione peritale il 10.8.2006 e all'udienza successiva fissata dal giudice per la precisazione delle conclusioni le parti chiedevano concordemente, ai sensi dell'art. 296 c.p.c., la sospensione del giudizio in pendenza di trattative.

Fallita la trattativa per la definizione bonaria della lite, all'udienza del 26.9.2007 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dalla società attrice nei confronti della convenuta Unicredit Banca s.p.a. è infondata.

La società attrice ha proposto nei confronti della banca convenuta azione di ripetizione dell'indebitato in relazione al pagamento di somme a titolo di interessi effettuato a favore della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza Belluno ed Ancona in esecuzione di clausole del contratto di conto corrente affette da nullità, sul presupposto dell'avvenuta incorporazione dell'istituto di credito con cui aveva intrattenuto il rapporto di conto corrente nella società convenuta, limitandosi ad affermare il suo diritto nei confronti della predetta Cassa di Risparmio "oggi" " " senza in alcun modo supportare documentalmente la pretesa successione della s.p.a. nel rapporto obbligatorio.

La società convenuta ha tempestivamente contestato la titolarità dal lato passivo dell'obbligazione di ripetizione vantata dalla società attrice nei suoi confronti riferendo che la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona si era fusa per incorporazione, con atto notarile del 1.7.2002, nella società Unicredito Italiano s.p.a. la quale, le aveva contestualmente ceduto un ramo d'azienda ove non era però compreso il rapporto dedotto in giudizio.

Dalla documentazione allegata al fascicolo della società convenuta risulta effettivamente che la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona è stata incorporata dall'Unicredito Italiano s.p.a. che, in data 1.7.2002 è divenuto successore universale della stessa acquisendo la titolarità attiva e passiva di ogni rapporto giuridico ad essa riferibile ( v. documento n. 3 allegato al fascicolo di parte convenuta).

Dalla stessa documentazione risulta che l'Unicredito Italiano s.p.a., contestualmente all'incorporazione della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona ha ceduto un ramo d'azienda alla Unicredit Banca s.p.a. con espressa esclusione però di " *responsabilità, obblighi e obbligazioni nonché aspettative, pretese, diritti di terzi o nei confronti di terzi, non ancora azionati al 1.7.2002, relativi ad eventi, fatti, comportamenti, omissioni che, verificatisi in capo ad una delle banche incorporate in un momento o in un periodo di tempo precedente al 1.7.2002, siano riferibili a contratti, rapporti, soggetti che non siano stati trasferiti neppure con riferimento a posizioni di mero debito o credito da Unicredito Italiano s.p.a. a Unicredit banca s.p.a., in quanto estinti, cessati o senza che relativamente ad essi residuassero posizioni pendenti rilevabili oggettivamente per evidenza contabile.* ( v. documento n. 3 allegato al fascicolo di parte convenuta alla pag. 9 ).

L'azione di ripetizione dell'indebito proposta dalla società si riferisce evidentemente al pagamento, in epoca anteriore al 1.7.2002, di interessi non dovuti nel corso di esecuzione del contratto di conto corrente intrattenuto con una banca incorporata dall'Unicredito Italiano s.p.a. e cessato alla data del 1.7.2002 senza <sup>che</sup> alcuna pendenza oggettivamente rilevabile per evidenza contabile esistesse a quella data in relazione al rapporto di conto corrente.

Trattandosi di rapporto giuridico estraneo all'atto di cessione del ramo di azienda stipulato da Unicredito Italiano s.p.a. a favore di Unicredit banca s.p.a. risulta evidente il difetto di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione dedotta in giudizio della società convenuta e la riferibilità della posizione giuridica esclusivamente al soggetto successore universale della Cassa di Risparmio, Unicredito Italiano s.p.a.

La domanda proposta nei confronti della società convenuta deve, pertanto, essere respinta.

La domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla società attrice nei confronti del terzo chiamato Unicredito Italiano s.p.a. può essere accolta nei soli limiti in cui è risultata fondata.

L'esame della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dalla società attrice deve essere logicamente e necessariamente preceduto dalla valutazione della fondatezza delle eccezioni di prescrizione e di improponibilità della domanda sollevate dalla banca terza chiamata in relazione alle previsioni dell'art. 2948 comma 3 c.c., dell'art. 2946 c.c. e dell'art. 2034 c.c.

Mentre l'azione giudiziale di accertamento della nullità delle clausole contrattuali implicanti l'addebito di interessi non dovuti è imprescrittibile, il diritto del correntista a ripetere le somme indebitamente addebitate sul conto

corrente a titolo di interessi è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c.

Trattandosi, infatti, di diritto alla restituzione di somme di danaro versate in ragione dell'indebito oggettivo, secondo la previsione dell'art. 2033 c.c., non pertinente appare il richiamo dell'istituto di credito alla disciplina della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 comma 4 c.c. per il diverso diritto del creditore ad ottenere il pagamento degli interessi periodici accessori alla somma capitale dovutagli dal debitore.

In altri termini il soggetto che agisce per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi non invoca l'attuazione dell'obbligazione accessoria di pagamento degli interessi ma il diritto alla restituzione derivante dal pagamento non dovuto di somme denaro soggetto indubbiamente al termine decennale di prescrizione ordinaria.

Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi su conto corrente la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui " *il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente (nella specie, perché calcolati in misura superiore a quella legale senza pattuizione scritta), decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro*" (Cass., 9 aprile 1984, n. 2262).

In considerazione, dunque, della natura unitaria del rapporto giuridico derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente il decorso del termine di prescrizione decennale per la proposizione dell'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca inizia a decorrere dal momento della chiusura del conto corrente.

Nel caso in esame non costituisce oggetto di contestazione il fatto che il conto corrente oggetto di controversia sia stato chiuso nel settembre del 1999 ed essendo l'azione di ripetizione stata proposta con l'atto di citazione notificato il 29.6.2004 risulta evidente l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dall'istituto bancario.

Anche l'eccezione di improponibilità dell'azione di ripetizione delle somme indebitamente versate a titolo di interessi sull'assunto che il pagamento degli interessi non pattuiti per iscritto in misura superiore a quella legale ovvero il pagamento di interessi anatocistici costituirebbero adempimento di obbligazioni naturali, soggette al principio stabilito dall'art. 2034 c.c. che non ammette la ripetizione del pagamento spontaneamente effettuato in esecuzione di doveri morali o sociali, è priva di fondamento.

Pur avendo la giurisprudenza di legittimità in passato qualificato il pagamento di interessi non pattuiti per iscritto in misura superiore a quella legale come adempimento di obbligazione naturale di cui non è ammessa la ripetizione ( Cass. 14.4.1976 n. 1300, Cass. 23.10.1976 n. 3807; Cass. 9.4.1984 n. 2262), l'evoluzione sociale e giuridica tendente ad enucleare capillarmente nei diversi settori del mercato regole di tutela del contraente più debole assoggettando il contraente-imprenditore in posizione dominante a precisi limiti di forma e contenuto nell'esercizio dell'autonomia negoziale, non consentono

di ravvisare nel pagamento spontaneo da parte del correntista, costretto pur di usufruire dei servizi bancari ad accettare qualsiasi clausola contrattualmente imposta dall'istituto di credito senza nessuna possibilità di trattativa e senza nessuna possibilità di rinvenire sul mercato banche che operassero a condizioni giuridiche diverse, l'adempimento di un dovere sociale e morale.

Nell'attuale contesto socio economico non è possibile assimilare all'adempimento di un dovere sociale e morale il pagamento di somme dovute in base a clausole contrattuali nulle sostanzialmente imposte dal contraente abusando della sua posizione di mercato dominante, attesa la riprovevolezza sociale generale assunta da simili comportamenti.

Non potendo ravvisarsi adempimento di obbligazione naturale nell'assolvimento di un onere imposto illegittimamente deve essere ritenuta priva di fondamento l'eccezione di improponibilità dell'azione di ripetizione formulata dall'istituto bancario.

Prima di addentrarsi nell'esame delle numerose questioni di nullità del contratto di conto corrente sollevate dalla società attrice a fondamento dell'azione di ripetizione dell'indebitto formulata nei confronti della banca è necessario precisare, in considerazione del tenore marcatamente esplorativo di alcune delle domande svolte dalla società attrice addirittura invitando il giudice ad accertare " se" risultino o meno applicati nel corso dell'esecuzione del rapporto tassi di interesse usurari ed ad ordinare alla banca, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione afferente al rapporto, che nell'ambito del giudizio civile, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul soggetto che agisce al fine di ottenere la ripetizione dell'indebitto allegare compiutamente e, quindi, dimostrare i fatti costitutivi della pretesa non essendo am-

messi interventi del giudice destinati a sollevare la parte dall'onere probatorio.

La società attrice nel proporre l'azione di ripetizione dell'indebitato con riferimento a versamenti effettuati in attuazione di clausole asseritamente nulle pattuite al momento dell'apertura del contratto di conto corrente ha omesso di produrre persino, la copia integrale del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi che sicuramente le erano stati consegnati dall'istituto di credito nel corso dello svolgimento del rapporto.

Le domande di nullità possono, pertanto, essere esaminate solo con riferimento alle clausole contrattuali risultanti dall'accettazione della proposta di apertura di conto corrente del 19.11.1991 di cui al documento n. 2 allegata al fascicolo di parte attrice e le relative domande di ripetizione dell'indebitato possono essere accolte nei soli limiti in cui la produzione parziale degli estratti conto ha consentito al CTU di ricostruire l'andamento del conto corrente e le rispettive posizioni di debito e credito fra le parti.

Dal documento indicato contenente l'accettazione della proposta di apertura del conto corrente risulta alla clausola n. 7 delle condizioni generali di contratto specificamente approvata dal correntista la pattuizione secondo cui *"gli interessi dovuti dal Correntista alla Cassa di Risparmio, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura"* mentre *"i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono chiusi contabilmente in via normale trimestralmente... applicando gli interessi dovuti dal Correntista"* (v. documento n. 2 allegato al fascicolo di parte attrice).

Risultando chiaramente dalla documentazione prodotta dalla società attrice la pattuizione del tasso degli interessi dovuto dal correntista mediante generico riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" e risultando, altresì, chiaramente pattuita l'applicazione al conto corrente del meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi, le azioni di nullità della clausola in relazione alle previsioni degli art. 1284 e 1283 c.c. proposte dalla società attrice devono ritenersi fondate.

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidato, da cui non sussiste ragione di discostarsi, afferma che in materia di obbligazioni pecuniarie il requisito della necessaria determinazione per iscritto degli interessi in misura ultralegale, prescritto a pena di nullità dall'art. 1284 c.c., può essere soddisfatto anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci obiettivamente individuabili ma che è tuttavia inidonea allo scopo la clausola che si limiti ad un mero riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" poiché, non consentendo di stabilire preventivamente, in presenza di diverse tipologie di interessi praticati sulla piazza, a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi, rende indeterminabile, ai sensi dell'art. 1346 c.c., l'oggetto del patto (Cass. 2.10.2003 n. 14684; Cass. 28.3.2002 n. 4490; Cass. 25.2.2005 n. 4094).

La Suprema Corte ha avuto, inoltre, occasione di precisare che nei contratti bancari, quali quello oggetto di controversia, soggetti al regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria del 17.2.1992 n. 154, successivamente trasfusa nel TULB del 1.9.1993 n. 385 che ha definitivamente sancito la nullità delle clausole contrattuali di

rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, la clausola che per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza è priva di sufficiente univocità ed implicando l'indeterminabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale non può giustificare, ai sensi dell'art. 1284 c.c., la pretesa della banca al pagamento di interessi ultralegali. ( Cass. 28.3.2002 n. 4490 e Cass. 25.2.2005 n. 4094).

Essendo la pattuizione colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale ed il tasso convenuto deve ritenersi applicabile all'intero svolgimento del rapporto di conto corrente l'interesse nella misura legale.

Del tutto privo di fondamento giuridico il richiamo della società attrice operato alla disciplina in materia di usura introdotta dalla legge del 7.3.1996 n. 108 al fine di ottenere, in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., dell'inesistenza dell'obbligo di pagamento di qualsiasi interesse.

L'art. 1 comma primo della legge 28 febbraio 2001 n. 24, di conversione, con modificazioni, del d.l. 29 dicembre 2000 n. 394 - recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 198, concernente disposizioni in materia di usura -, dispone infatti che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 secondo comma c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

I criteri fissati dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano, dunque, applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, come emerge dalla norma di interpretazione autentica richiamata, riconosciuta conforme alla Costituzione con sentenza n. 29 del 2002 della Corte Costituzionale. ( Cass. 24.9.2002 n. 13868; Cass. 25.3.2003 n. 4380; Cass. 4.4.2003 n. 5324; Cass. 25.2.2005 n. 4093; Cass. 31.1.2006 n. 2140).

Nel caso in esame il contratto di conto corrente ed il relativo contratto di apertura di credito risultano essere stati conclusi il 19.11.1991, donde l'inapplicabilità della successiva legge n. 108 del 1996.

A fronte dell'inesistenza di una valida pattuizione per iscritto di interessi in misura superiore a quella legale, deve, pertanto, essere ridotto l'interesse dovuto alla misura legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c., non avendo la mancata contestazione delle risultanze del conto corrente effetto preclusivo della contestazione della validità dei rapporti obbligatori sottesi alle annotazioni.

Nel contratto di conto corrente di corrispondenza, contrariamente a quanto sostenuto dall'istituto di credito convenuto, l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto a norma dell'art. 1832 c.c. si riferisce agli accrediti e agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace resti definitivamente incontestabile ( Cass. 26.7.2001 n. 10186).

Anche l'azione diretta all'accertamento della nullità della clausola im-  
plicante l'applicazione dell'anatocismo è fondata.

L'art. 1283 c.c. stabilisce che in mancanza di usi contrari, gli interessi  
scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o  
per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti  
di interessi dovuti almeno per sei mesi, così che, in assenza di uso normativo  
contrario la convenzione di anatocismo anteriore alla scadenza degli interessi  
è da ritenersi per nulla per contrasto con il divieto previsto da norma impera-  
tiva.

Notissimo e non richiede particolari approfondimenti, il recente ed or-  
mai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha esclu-  
so l'esistenza di un uso normativo in deroga al divieto di anatocismo di cui  
all'art. 1283 c.c. affermando che la previsione generalmente contenuta nei  
contratti bancari della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal  
cliente, basata su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consue-  
tudinaria, è nulla in quanto anteriore alla scadenza degli interessi ( Cass.  
13.6.2002 n. 8442; Cass. 28.3.2002 n. 4490; Cass. 11.11.1999 n. 12507; Cass.  
30.3.1999 n. 3096; Cass. 16.3.1999 n. 2374).

E' chiaro poi che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.  
425 del 2000, con cui e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per  
violazione dell'art. 76 Cost., la norma, contenuta nell'art. 25, terzo comma,  
del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, di salvezza della validità e degli effetti (fi-  
no all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al secondo comma del me-  
desimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette  
clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione

delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, secondo cui le stesse - basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerare nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 cod. civ. ( Cass. 28.3.2002 n. 4490).

Alla stregua dell'orientamento richiamato della suprema corte la clausola n. 7 contenuta nel contratto stipulato in data 19.11.1991, deve essere ritenuta nulla nella parte in cui afferma, dopo aver stabilito la chiusura trimestrale dei conti anche saltuariamente debitori, che gli interessi convenzionalmente determinati producono interessi nella stessa misura.

In conseguenza della nullità della clausola di anatocismo devono ritenersi illegittimi gli addebiti in conto corrente derivanti dall'applicazione del meccanismo della capitalizzazione non potendo in nessun caso la banca creditrice pretendere il pagamento di interessi su somme derivanti a loro volta dall'applicazione di interesse sul capitale prima della proposizione della domanda giudiziale e prima che siano trascorsi sei mesi dalla relativa scadenza.

Non pare condivisibile al fine di sostenere la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi nell'ambito del contratto di conto corrente bancario il richiamo alle disposizioni che regolando il funzionamento del conto corrente ordinario prevedono il potere delle parti di stabilire le scadenze di chiusura e liquidazione del saldo ( art. 1831 c.c.) la possibilità di considerare prima rimessa di un nuovo conto il saldo di cui non sia stato richiesto il pagamento alla chiusura del conto ( art. 1823 c.c.) e la decorrenza sulle rimesse degli interessi nella misura stabilita dal contratto (art. 1825 c.c.) così che la capitalizzazione trimestrale degli interessi deriverebbe non dalla previsione

dell'anatocismo ma dal funzionamento stesso del contratto di conto corrente una volta stabilita contrattualmente la chiusura trimestrale del conto.

L'applicazione analogica delle norme dettate dal codice in materia di conto corrente ordinario alle operazioni in conto corrente bancario è infatti discutibile sia per il mancato riferimento dell'art. 1857 c.c., che pure appresta una normativa di coordinamento tra le discipline dei due istituti, alle disposizioni richiamate, sia per le differenze sostanziali del meccanismo contabile utilizzato nel conto corrente ordinario rispetto a quello bancario: mentre infatti nel primo è prevista l'inesigibilità ed indisponibilità delle somme a saldo sino alla chiusura del conto alla scadenza stabilita nel secondo è prevista la possibilità per il correntista di disporre in qualsiasi momento del saldo attivo.

Del resto ove l'applicazione del meccanismo risultante dalla concatenazione delle regole previste dall'art. 1831 c.c., 1823 c.c. e 1825 c.c. giustificasse di per sé nel contratto di conto corrente bancario la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non si vede per quale ragione le parti alla clausola n. 7 del contratto abbiano avvertito la necessità di stabilire che gli interessi convenzionali producono interessi nella stessa misura.

La nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi impone la determinazione del credito vantato dalla banca in relazione al rapporto di conto corrente mediante depurazione integrale del conto dagli addebiti passivi derivati dall'applicazione dell'anatocismo, non trovando alcuna giustificazione normativa il ricorso all'anatocismo annuale o semestrale invocato dall'istituto di credito.

Quanto all'asserita indebita percezione da parte della banca di somme addebitate sul conto corrente a titolo di commissione di massimo scoperto o

per effetto dell'erronea applicazione del " sistema delle valute", le deduzioni della società attrice risultano del tutto prive di fondamento probatorio avuto riguardo alle risultanze della scarsa documentazione allegata.

La sostenuta illegittimità degli esborsi sostenuti a titolo di commissione di massimo scoperto perché non dovuta in difetto di espressamente pattuizione è del tutto priva di fondamento risultando alla stessa clausola n. 7 delle condizioni generali di contratto contenute nell'accettazione della proposta di apertura del conto corrente in data 19.11.1991, la previsione dell'obbligo a carico del correntista di corrispondere l'onere in questione.

Né la società attrice ha fornito alcuna prova del difetto della previsione espressa della misura della commissione di massimo scoperto avendo omesso di produrre la copia integrale del contratto di conto corrente.

Al riguardo è, comunque, priva di fondamento giuridico l'eccezione di nullità della clausola relativa alla previsione della commissione di massimo scoperto per difetto di causa.

La commissione di massimo scoperto, infatti, viene normalmente applicata dalle banche al massimo saldo passivo del cliente con riferimento a ciascun periodo di liquidazione degli interessi, e trova il suo fondamento nell'esigenza di assicurare una adeguata contropartita alle utilità che al cliente derivano dall'instaurazione con la banca di un contratto di apertura di credito in conto corrente.

Nell'ambito unitario del rapporto instauratosi tra banca e cliente in conseguenza della conclusione di un contratto di apertura di credito in conto corrente viene riconosciuta all'accreditato una duplice utilità: l'erogazione effettiva dei fondi, a cui corrisponde in termini di controprestazione l'addebito

degli interessi pattuiti, e la contestuale messa a disposizione dei fondi stessi con conseguente obbligo di erogare il credito a semplice richiesta del cliente, a cui corrisponde in termini di controprestazione l'addebito a titolo di commissione di massimo scoperto. La seconda prestazione comporta un sicuro onere per la banca che è comunque costretta, a prescindere dal concreto utilizzo da parte dei clienti, a tenere a disposizione degli stessi la giacenza liquida corrispondente e un sicuro vantaggio per l'affidato che può in qualsiasi momento e senza preavviso conseguire l'erogazione del credito nei limiti dell'affidamento.

Non potendo essere messa in dubbio la necessità che anche la prestazione in questione trovi adeguata remunerazione da parte del cliente a prescindere dall'esistenza o meno di adeguate garanzie, l'eccezione di nullità della clausola relativa alla previsione della commissione di massimo scoperto deve essere disattesa.

Del pari priva di fondamento risulta la deduzione dell'indebita percezione di somme da parte della banca derivata da una erronea applicazione delle valute, non avendo la società attrice mai indicato specificatamente le operazioni in relazione alle quali la banca avrebbe determinato le proprie spettanze con riferimento ad una data diversa da quella della effettiva perdita della disponibilità della somma in conto corrente né in alcun modo dimostrato la circostanza.

Procedendo alla determinazione dell'entità della somma indebitamente percepita dalla banca per effetto dell'applicazione del tasso di interesse in misura superiore a quello legale e dell'applicazione del meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi, tenuto conto della necessità già evi-

denziata di epurare integralmente il conto dagli addebiti derivanti dall'applicazione dell'anatocismo e di rideterminare le somme dovute a titolo di interessi sulla base del tasso legale, sulla base dei dati forniti dal CTU nella relazione depositata in data 10.8.2006, ineccepibilmente motivata anche con riferimento alla presunzione di effettiva applicazione della capitalizzazione trimestrale durante tutta la durata del rapporto, deve determinarsi in complessivi € 7181,39 la somma dovuta dall'istituto di credito terzo chiamato alla società attrice a titolo di ripetizione dell'indebito.

La banca deve, pertanto, essere condannata alla restituzione a favore della società attrice della somma di € 7181,39 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2033 c.c., essendo esclusa la ravvisabilità della malafede della banca al momento della percezione delle somme dall'orientamento giurisprudenziale, all'epoca costante, che riconosceva la validità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse e delle clausole di anatocismo contenute nei contratti bancari.

Avendo l'obbligo di restituzione di una prestazione originariamente relativa ad una somma di denaro, natura di debito di valuta soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c. ed al regime del danno da ritardo nel pagamento delineato dall'art. 1224 c.c. non può ritenersi dovuta alla società attrice la rivalutazione monetaria in mancanza di prova rigorosa del danno ulteriore non ristorato dalla corresponsione degli interessi moratori. ( Cass. 17.2.1994 n. 1549, Cass. 1.8.1996 n. 6916).

La domanda di risarcimento del danno formulata dalla società attrice con riferimento al pregiudizio lamentato " per non aver potuto disporre di

maggiori risorse finanziarie da approfondire nell'esercizio della propria attività imprenditoriale" a causa dell'indebita percezione degli interessi da parte della banca è rimasta, all'esito del giudizio, del tutto priva di fondamento probatorio in relazione alla stessa esistenza del danno prospettato, difficilmente ipotizzabile in relazione ad un credito restitutorio rivelatosi di entità così modesta.

La prevalente soccombenza implica la condanna del terzo chiamato Unicredito Italiano s.p.a. al pagamento a favore della società attrice delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 4107,5 di cui € 170 per spese, € 1500 per diritti € 2000 per onorari e € 437,5 a titolo di rimborso spese generali.

Si pongono, inoltre, definitivamente a carico del terzo chiamato le spese di CTU così come liquidate in corso di causa.

Le spese processuali devono, invece, essere compensate tra la società attrice e la convenuta in considerazione della difficoltà creata nella clientela delle banche incorporate, interessata all'individuazione del soggetto passivo del rapporto bancario, dalla contestualità dei diversi atti di fusione, cessione dei rami aziendali e mutamento della denominazione degli istituti di credito nonché della confusione ingenerata dalla trattazione in via stragiudiziale da parte della delle questioni afferenti il rapporto con la società attrice ( v. lettera del 19.4.2004 allegata al fascicolo di parte attrice).

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa n. 1995/2004 proposta da                    contro                    con atto di citazione notificato il

29.6.2004 e con la chiamata in giudizio del terzo Unicredito Italiano s.p.a., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) rigetta la domanda proposta dalla società attrice nei confronti della società convenuta
- 2) accertata la nullità della clausola n. 7 delle condizioni generali del contratto di conto corrente nella parte relativa alla determinazione degli interessi in misura superiore a quella legale ed alla previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, condanna il terzo chiamato  
alla restituzione a favore della società attrice della somma di € 7181,39 oltre interessi nella misura legale dal 29.6.2004 sino al saldo;
- 3) rigetta tutte le altre domande proposte dalla società attrice;
- 4) condanna la terza chiamata al pagamento a favore della società attrice delle spese processuali che liquida in complessivi € 4107,5 di cui € 170 per spese, € 1500 per diritti € 2000 per onorari e € 437,5 a titolo di rimborso spese generali. Pone definitivamente a carico della terza chiamata le spese di CTU così come liquidate in corso di causa;
- 5) dichiara integralmente compensate fra la società attrice e la società convenuta Unicredit banca s.p.a. le spese processuali.

Così deciso in Ancona il 17.1.2008

*[Handwritten signature]*



Il Giudice

Dott. Daniela Marchini

*[Handwritten signature]*

TRIBUNALE DI ANCONA	
SEZIONE DI GIURISPRUDENZA CIVILE	
UFFICIO DI CONCILIAZIONE	
ANCONA	17 FEB 2008
IL CANDE	
(Chiamata)	

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta  
dell'AVV. **MARIO DAVID**  
nell'interesse di  
munita della seguente formula esecutiva:

**TRIBUNALE DI ANCONA**

Repubblica Italiana  
**IN NOME DELLA LEGGE**

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano  
richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il  
presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza  
e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi  
quando ne siano legalmente richiesti.

Ancona, li 20/03/2008



F. to **il Cancelliere**  
F. to **il Cancelliere**  
F. to **il Cancelliere**

E' copia conforme all'originale di spedizione

Ancona, li 20/03/2008



**il Cancelliere**  
*[Handwritten signature]*